



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Ruolo del Liquidatore

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

Art. 14-quinquies L.3/2012

CONTENUTO DEL DECRETO

- Nomina del Liquidatore, con requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
- Inibitoria all'avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali;
- Forma di pubblicità della domanda e del decreto, da attuarsi a cura del liquidatore, anche presso il Registro delle Imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;
- Eventuale ordine di trascrizione del decreto presso gli uffici competenti in caso di presenza di beni immobili o mobili registrati, da attuarsi a cura del liquidatore;
- Ordine di consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con valore di titolo esecutivo da attuarsi a cura del liquidatore;

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL LIQUIDATORE

- Esecuzione della pubblicità legale della domanda e del decreto sulla base di quanto prescritto dal Giudice, con eventuale pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- Se prescritto nel decreto, trascrizione presso gli uffici competenti in caso di presenza di beni immobili o mobili registrati;
- Formazione dello stato passivo;
- Formazione dell'inventario e liquidazione dei beni;
- Chiusura della procedura.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PASSIVO

LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI

Art. 14-sexies L.3/2012

Il liquidatore comunica ai creditori:

- Che possono partecipare alla procedura di liquidazione depositando la domanda ai sensi dell'art. 14-septies L.3/2012;
- La data entro la quale vanno presentate le domande;
- La data entro la quale sarà comunicato lo stato passivo;

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PASSIVO

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

Art. 14-septies L.3/2012

La domanda di partecipazione alla liquidazione è proposta con ricorso e deve contenere:

- L'indicazione delle generalità del creditore;
- La determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione;
- La succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto;
- L'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
- Indirizzo PEC, telefax o eventuale domicilio circondario del Tribunale;
- In allegato i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere;

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PASSIVO

L'APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Art. 14-octies L.3/2012

- Il liquidatore esamina le domande, predispone un progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori, assegnando un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni;
- In assenza di osservazioni (nel termine di 15 giorni) il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazioni alle parti;
- In caso di osservazioni, se il liquidatore le ritiene fondate, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi dell'art- 14-octies comma 1;
- In presenza di contestazioni non superabili il liquidatore rimette gli atti al Giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo;

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

LA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO

Art. 14-sexies L.3/2012

Il Liquidatore redige l'inventario dei beni del debitore:

- la normativa non specifica termini e modalità di redazione dell'inventario

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Art. 14-novies L.3/2012

- Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la Cancelleria del Tribunale;
- Il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della
- procedura;
- Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio del liquidatore;
- Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
- In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI LE PROCEDURE DI VENDITA

Art. 14-novies, comma 2, L.3/2012

- *Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite **procedure competitive** anche avvalendosi di **soggetti specializzati**, sulla base di **stime effettuate**, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con **adeguate forme di pubblicità**, la massima informazione e partecipazione degli interessati.*
- *Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore **informa** degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice.*
- *In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.*

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI LE ULTERIORI AZIONI DEL LIQUIDATORE

Art. 14-decies L.3/2012

- Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare;
- Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI LE ULTERIORI AZIONI DEL LIQUIDATORE Art. 14-decies L.3/2012

IL «TFR» : LIMITI LIQUIDATORI

- Art. 2120, co.6 : limiti alla disponibilità

Tfr liquidato:

- «tutto» per spossessamento - art. 14 quinquies co. 2 lett. e) - ?
- Oppure «1/5 ?» - art. 14 ter co. 6 - ?

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI LE ULTERIORI AZIONI DEL LIQUIDATORE Art. 14-decies L.3/2012

Tfr liquidato:

«1/5 » - art. 14 ter co. 6 - : come si applica l'art. 545 cpc per limiti pignoramento?

- Accredito Tfr su c/c anteriore pignoramento : solo parte eccedente il triplo assegno sociale
- Accredito Tfr su c/c posteriore pignoramento : nella misura di 1/5

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI BENI E CREDITI SOPRAVVENUTI Art. 14-undecies L.3/2012

- **I beni sopravvenuti nei 4 anni successivi** al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, **dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi**
-
- **CREDITORI POSTERIORI**
- ***Art. 14-duodecies L.3/2012***
- I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione.

LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA Art. 14 novies, comma 3, L.3/2012

Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione:

- Autorizza lo svincolo delle somme;
- Ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura;
- Dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA Art. 14 novies, comma 3, L.3/2012

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (d.lvo 14/2019)

Art. :

- 268 co. 2 ;
- 269 co.3 ;
- 270 co.2 lett. b), c) e d) e co. 4;
- 272 co. 1 e 2 ;
- 275 co. 1, 3, 4 e 276

PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (d.lvo 14/2019)

Art. 269 Domanda del debitore co.3

L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (d.lvo 14/2019)

Art. 268 Liquidazione controllata - co. 2

La domanda puo' essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.

PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (d.lvo 14/2019)

Art. 270 - Apertura della liquidazione controllata - co.2 lett. b), c) e d) ;

- Con la sentenza il tribunale:
- nomina il giudice delegato;
- nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo
- 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (d.lvo 14/2019)

Art. 270 - Apertura della liquidazione controllata -
co. 4;

- Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (d.lvo 14/2019)

Art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione co 1, 2

- Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' essere prorogato di trenta giorni.
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita' della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.
- Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (d.lvo 14/2019)

Art. 275 - Esecuzione del programma di liquidazione del liquidatore – co 1,3,4

- Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso.
- Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
- Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (d.lvo 14/2019)

Art. 276 - Chiusura della procedura -

- La procedura si chiude con decreto.
- Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.